



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO AI SENSI DELLE DIRETTIVE 2014/30/UE E 2014/53/UE

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. GENERALITÀ
3. PRINCIPI E GARANZIE PER IL CLIENTE
4. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
 - 4.1 Domanda e documentazione tecnica
 - 4.2 Offerta
 - 4.3 Esame del Tipo
 - 4.4 Emissione del Certificato
5. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI E OBBLIGHI DELLE PARTI
 - 5.1 Validità dei certificati
 - 5.2 Riesame del Certificato
 - 5.3 Obblighi del Fabbrikante
 - 5.4 Obblighi di Kiwa
6. APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE, UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI MARCHI
7. RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA
 - 7.1 Rinuncia
 - 7.2 Sospensione
 - 7.3 Revoca
8. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO
9. RECLAMI E RICORSI
10. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
11. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
14	Aggiornamento ragione sociale per fusione di Kiwa Creiven in Kiwa Cermet, inserimento principi, richiamo agli altri documenti contrattuali, chiarimento divieto di utilizzo del marchio e nr. di notifica, eliminazione requisiti già previsti in Reg. generale o nelle T&C Kiwa, inserimento facoltà di recesso e modifica unilaterale del contratto	2025-11-18
13	Ultima revisione disponibile con ragione sociale Kiwa Creiven	2025-03-25

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott. Diego De Rosa

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento descrive le attività, nonché la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (nel seguito “Kiwa”) e le Organizzazioni Clienti, nell’erogazione dei servizi di certificazione CE ai sensi delle seguenti direttive comunitarie:

- **2014/30/UE** compatibilità elettromagnetica (**EMC**), recepita col decreto legislativo del 6/11/2007, n. 194 e modificato dal Decreto legislativo nr. 80 del 18/05/2016;
- **2014/53/UE** apparecchiature radio (**RED**), recepita col decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016.

Kiwa esegue le seguenti attività di valutazione:

- Per la Direttiva **EMC**: Art. 14b: modulo B: esame UE del tipo.
- Per la Direttiva **RED**: Art. 17b: modulo B: esame UE del tipo.

Kiwa, accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17065, è autorizzato ad operare per la certificazione di prodotto; lo stato di accreditamento e le norme per la certificazione volontaria possono essere verificati consultando la banca dati sul sito web di Accredia mentre lo stato di notifica può essere verificato sul sito NANDO della Commissione Europea.

I requisiti espressi nel presente regolamento fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa (offerta economica, *Regolamento Kiwa per la Certificazione e Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali*). Tali requisiti sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa dall’oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa (www.kiwa.it).

2. GENERALITÀ

La direttiva 2014/30/UE compatibilità elettromagnetica (**EMC**), non prevede la certificazione obbligatoria da parte dell’Organismo Notificato (O.N.) per poter apporre la marcatura CE. La verifica da parte dell’O.N. costituisce per il fabbricante un mezzo per dimostrare che una parte terza riconosciuta, ha accertato il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dalla direttiva stessa. L’attività di valutazione per la certificazione applicata consiste nella valutazione del progetto, rappresentato dal Fascicolo Tecnico e delle evidenze dello stato di conformità del prodotto (modulo B, allegato III direttiva 2014/30).

La direttiva 2014/53/UE apparecchiature radio (**RED**) applica i medesimi principi sopra esposti. Tuttavia prevede la certificazione obbligatoria da parte dell’Organismo Notificato per poter apporre la marcatura CE, nel caso in cui il fabbricante non abbia applicato le norme armonizzate o le abbia applicate in parte. L’attività di valutazione per la certificazione applicata da Kiwa consiste nella valutazione del progetto consistente nel Fascicolo Tecnico e delle evidenze dello stato di conformità del prodotto (modulo B, allegato III direttiva 2014/53).

In caso emergesse la necessità di eseguire prove per accertare la conformità del prodotto, il committente è libero di affidarle al laboratorio accreditato di Kiwa oppure ad un altro laboratorio accreditato.

3. PRINCIPI E GARANZIE PER IL CLIENTE

Nella sua attività di valutazione della conformità, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa applica i seguenti principi e impegni:

- a) Assenza di discriminazione: l’accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d’appartenenza a particolari associazioni.
- b) Imparzialità ed indipendenza, assicurate mediante misure idonee, tra cui:
 - puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate parti interessate alla certificazione;

- svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali, di imparzialità e di indipendenza stabilite da Kiwa; su questo punto Kiwa si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte dell'Organizzazione, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbe compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio;
- netta separazione tra il personale che esegue le attività di valutazione delle conformità e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
- totale astensione dallo svolgimento di attività di consulenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione.

- c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi così come definito nel § 9 del presente Regolamento.
- d) Riservatezza: oltre a quanto regolamentato nei Termini e Condizioni Generali e nel Regolamento Kiwa per la Certificazione, tutti i dati e le informazioni dei clienti vengono gestite con la massima riservatezza, salvo quando diversamente prescritto dalle disposizioni di legge. Kiwa provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri ispettori, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy. Analogo impegno alla riservatezza viene garantito dagli Organismi di controllo e dalle Autorità competenti, a cui Kiwa deve garantire accesso ai dati dei Clienti.
- e) Accreditazioni e Notifiche: Kiwa si impegna ad informare il Fabbrikante dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito e/o della notifica ministeriale; in tali casi Kiwa non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito o notifica; nei suddetti casi, il Fabbrikante ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

4. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

4.1 Domanda e documentazione tecnica

La richiesta di accedere al servizio avviene mediante presentazione di apposita "Domanda di Esame UE del Tipo" su modulo Kiwa, che richiede le seguenti informazioni:

- Direttiva comunitaria applicabile;
- Generalità del Fabbrikante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.);
- Dichiarazione da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad altro organismo;
- Documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti applicabili.

La documentazione tecnica da fornire con la Domanda corrisponde al Fascicolo Tecnico come definito nell'allegato II della dir. 2014/30 EMC o all. V della dir. 2014/53 RED. La documentazione consiste almeno in:

- descrizione generale dell'apparecchio;
- versioni del software o firmware importanti per la conformità ai requisiti essenziali;
- informazioni per gli utenti e istruzioni di installazione;
- disegni di progettazione e fabbricazione, gli schemi di componenti, sotto assiemi, circuiti, ecc.
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchio;
- risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.
- relazioni sulle prove effettuate;
- elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate, descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva pertinente, compreso un elenco delle altre specifiche tecniche applicate (in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate);

- copia della dichiarazione di conformità UE;
- esempio di marcatura CE ed eventuali informazioni di marcatura richieste dalla direttiva pertinente.

La Domanda di Esame UE del Tipo va compilata in tutte le sue parti e firmata da un Legale Rappresentante del Fabbrikante. Il Fabbrikante può delegare un Rappresentante Autorizzato affinché agisca per suo conto in relazione a determinati compiti. Il mandato deve essere trasmesso a Kiwa.

4.2 Offerta

La ricezione della Domanda compilata, permette a Kiwa di emettere un'offerta che riporta almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione del servizio di valutazione;
- l'importo dovuto, come da Tariffario in vigore, dettagliato per le singole attività richieste;
- l'avvertenza che, in caso di esiti negativi, le valutazioni aggiuntive sono a carico del Fabbrikante;
- le modalità di fatturazione e di pagamento;
- le tempistiche di erogazione del servizio concordate;
- il valutatore cui sarà assegnata la pratica.

Il Fabbrikante ha tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione dell'offerta per ricusare il valutatore assegnato, con giustificati motivi e per iscritto. In tal caso, Kiwa propone un nuovo valutatore oppure comunica la rinuncia al processo di certificazione.

Resta facoltà di Kiwa Italia decidere se le motivazioni formalizzate siano accettabili e comportino la sostituzione del valutatore, in caso di impossibilità ad effettuare tale sostituzione Kiwa Italia comunica la rinuncia ad erogare il servizio di certificazione.

Il Contratto tra Kiwa e il Fabbrikante si perfeziona al ricevimento dell'offerta controfirmata (che comprende anche l'accettazione delle condizioni indicate nel presente documento) e a seguito di riesame della stessa e di tutti i dati forniti dal Fabbrikante. Ad esito positivo del riesame, Kiwa Italia può attivare l'iter di certificazione. In caso di esito negativo è facoltà di Kiwa richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell'iter o comunicare l'impossibilità a tale avvio, motivandone le ragioni al Fabbrikante.

4.3 Esame del Tipo

Il valutatore incaricato verifica la Domanda e il Fascicolo Tecnico. La documentazione deve essere completa e rappresentativa del Tipo da certificare; se la documentazione ricevuta risulta incompleta, Kiwa provvede a richiedere al Fabbrikante un'integrazione.

La Certificazione prevede evidenze di dimostrazione di conformità.

L'estensione dell'esame del Tipo ad una famiglia di prodotti è oggetto di valutazione specifica.

Kiwa riconosce i rapporti di prova emessi da laboratori scelti dal Fabbrikante purché riferibili chiaramente al Tipo ed accreditati per le prove in oggetto da enti firmatari degli accordi EA/MLA, ILAC/MRA, tuttavia si riserva di valutarne la validità nel tempo a seconda dell'oggetto della prova, dello stato dell'arte della tecnica e delle Norme di riferimento. Per questi scopi, Kiwa accetta rapporti di prova emessi fino ad un massimo di cinque (5) anni prima dell'attività di valutazione della conformità del Tipo.

Al termine dell'esame approfondito del Fascicolo Tecnico e della documentazione di prova che lo supporta, se Kiwa esprime un parere positivo, l'iter di valutazione prosegue con l'emissione del certificato.

In caso di parere negativo, Kiwa invia al Fabbrikante i rilievi emersi in forma scritta ed il Fabbrikante deve comunicare come intende intervenire e quali azioni correttive intende attuare. In caso di mancata risposta entro tre (3) mesi dalla comunicazione dei rilievi, o nel caso il Fabbrikante non intenda apportare modifiche al prodotto, Kiwa può decidere di chiudere l'iter di valutazione con il "rifiuto di certificazione" che deve essere comunicato alle Autorità di Notifica e agli altri ON europei (art 36 RED; art.14vi EMC). Al Fabbrikante è richiesto il pagamento dell'attività di valutazione svolta fino a quel punto.

Se il Fabbrikante ottempera ai rilievi, Kiwa verifica la corretta attuazione ed efficacia delle azioni intraprese.

La certificazione non può essere concessa finché le non conformità basate sui rilievi non siano state rimosse e sia stata condotta una verifica supplementare con esito positivo.

I costi per lo svolgimento delle attività supplementari sono intesi a carico del Fabbrikante e comunicati tramite un'opportuna offerta, come da Tariffario Kiwa in vigore.

4.4 Emissione del Certificato

Sulla base degli esiti positivi delle valutazioni effettuate, viene emesso il certificato.

In caso di esito negativo delle valutazioni effettuate, Kiwa non potrà rilasciare alcun certificato e motiverà dettagliatamente tale rifiuto al Fabbrikante.

5. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI E OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1. Validità dei certificati

Il certificato non ha una scadenza temporale.

I certificati rilasciati da Kiwa sono intestati al Fabbrikante e non sono trasferibili senza l'intervento e la valutazione del caso da parte di Kiwa.

Il certificato cessa la propria validità nei seguenti casi:

- modifiche della configurazione del Tipo individuata nel Fascicolo Tecnico e documentata nelle prove;
- cessata conformità ai requisiti di certificazione specificati nel certificato per aggiornamenti di norma, legislativi o tecnologici.

5.2. Riesame del Certificato

Nel caso sia venuta meno la validità del certificato, il Fabbrikante presenta una nuova Domanda unitamente ai documenti necessari alla valutazione, come già descritto al par. 4.

Kiwa esamina il caso ed emette un'offerta basata sulle effettive necessità di valutazione documentale e tecnica.

Il Certificato esistente è annullato e sostituito da un nuovo certificato.

5.3. Obblighi del Fabbrikante

Il Fabbrikante si impegna a:

- adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità delle apparecchiature al Tipo;
- informare preventivamente Kiwa delle modifiche che intende apportare alla configurazione dei prodotti;
- informare Kiwa di eventuale cessione o trasformazione della ragione sociale;
- mantenere la registrazione dei reclami relativi alla conformità dei requisiti di certificazione e la registrazione delle relative azioni correttive, nonché rendere tale documentazione disponibile su richiesta a Kiwa;
- essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. L'Organizzazione si impegna a fornire a Kiwa un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa.
- accettare, senza costi aggiuntivi, che le attività di valutazione della conformità vengano fatte alla presenza di valutatori dell'ente di accreditamento, che saranno comunicati da Kiwa con chiara illustrazione dei ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa siano conformi ai requisiti per l'accreditamento.

5.4. Obblighi di Kiwa

Kiwa comunica ai Fabbrikanti con tempestività il venire meno della conformità ai Requisiti Essenziali a causa

dell'evoluzione legislativa, normativa o tecnologica, affinché possano provvedere per tempo all'adeguamento del prodotto. I Fabbricanti hanno la facoltà di accettare le modifiche o di rinunciare alla certificazione.

Kiwa mantiene l'elenco dei certificati e lo mette a disposizione dell'autorità di notifica. A richiesta di terzi comunica il solo stato di validità del certificato.

Nel caso della Direttiva 2014/53/UE apparecchiature radio (**RED**), Kiwa informa l'autorità competente e gli stati membri dei certificati emessi rispetto ai quali le norme armonizzate non siano state applicate o siano state parzialmente applicate. La Commissione e gli stati membri possono richiedere copia dei certificati e del fascicolo tecnico.

6. APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE, UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI MARCHI

Il Fabbricante deve apporre sui prodotti la marcatura CE, approvata in sede di valutazione, secondo le regole della direttiva applicabile, ed in particolare seguendo:

- la forma grafica della marcatura conforme all'allegato 2 del regolamento 765/2008/CE
- le prescrizioni della decisione nr. 768/2008/CE

È vietato dalle Direttive apporre marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marcatura CE equivocarne il significato o trarre in inganno l'utilizzatore.

È vietato l'utilizzo del marchio Kiwa o del nr. di organismo notificato di Kiwa.

Il Fabbricante può utilizzare il certificato rilasciato da Kiwa ma solo se riprodotto nella sua interezza, non ne sono ammessi estratti, omissioni o riproduzioni parziali, i marchi stessi presenti all'interno del certificato non possono esserne estratti / utilizzati in alcun modo.

7. RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA

La Certificazione può essere sospesa o revocata per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o su richiesta del cliente.

Kiwa rende nota la sospensione, la revoca o la rinuncia dei certificati CE al Ministero competente per la notifica sul mercato, come richiesto dalle direttive.

Ogni azione di sospensione revoca o rinuncia:

- impegna il Fabbricante ad interrompere l'uso del certificato ed astenersi dal pubblicizzare la certificazione in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo;
- comporta il venir meno della possibilità di apporre la marcatura CE e la conseguente impossibilità di immettere i relativi prodotti sul mercato, a partire dalla data di decorrenza del provvedimento.

7.1. Rinuncia

Il Fabbricante può rinunciare alla certificazione di prodotto conseguita, nei casi in cui:

- non accetti le nuove prescrizioni derivanti dagli aggiornamenti delle presenti condizioni;
- non accetti le decisioni assunte da Kiwa in merito alle richieste di integrazioni documentali e/o sperimentali dovute al progresso legislativo, normativo o tecnico;
- decida di passare all'applicazione della marcatura CE senza intervento dell'ON, se previsto dalla direttiva applicabile.

La rinuncia alla certificazione deve essere notificata a Kiwa mediante PEC o lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle modifiche inviata da Kiwa (si veda art. 5.2).

A partire dalla data di rinuncia ogni riferimento e pubblicizzazione del certificato CE emesso da Kiwa e relativo intervento di certificazione devono cessare.

Kiwa comunica l'annullamento del certificato mediante PEC o lettera raccomandata e aggiorna l'elenco dei certificati.

7.2. Sospensione

Oltre alle motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la certificazione*, Kiwa sospende i certificati anche nei seguenti casi:

- segnalazioni dal mercato, previo accertamento della relativa gravità;
- apposizione indebita della marcatura CE.

Kiwa comunica al Fabbricante l'imminente sospensione del certificato, concedendo dieci (10) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, per trasmettere a Kiwa eventuali motivazioni e documentazione a giustificazione del proprio operato.

Kiwa notifica il provvedimento di sospensione specificando:

- i motivi della sospensione
- il periodo della sospensione che non può eccedere i dodici (12) mesi
- le condizioni che il Fabbricante deve soddisfare per essere riammesso all'uso della certificazione, superando i motivi che hanno determinato la sospensione.

Lo stato di sospensione è comunicato all'autorità di notifica e agli Organismi Notificati UE per le medesime direttive.

Se il Fabbricante non ottempera alle richieste, o non provveda a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato, si procede alla revoca del certificato.

7.3. Revoca

Oltre alle motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la certificazione*, Kiwa revoca i certificati anche nei seguenti casi:

- uso fraudolento o illegittimo della certificazione CE;
- rilevante e sistematica non conformità del prodotto;
- adozione di significative modifiche apportate al prodotto dal Fabbricante senza il coinvolgimento preventivo di Kiwa.

Kiwa notifica il provvedimento di revoca specificandone i motivi.

La revoca è comunicata all'autorità di notifica e agli Organismi Notificati UE per le medesime direttive.

8. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO

L'organismo notificato conserva una copia del Certificato del tipo, degli allegati, dei supplementi e del fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal Fabbricante, per almeno dieci (10) anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

9. RECLAMI E RICORSI

È possibile inoltrare:

- un reclamo riguardante i servizi di certificazione attraverso qualsiasi mezzo;
- un ricorso contro una decisione di certificazione scrivendo una raccomandata A/R o e-mail con posta certificata a Kiwa@legalmail.it.

Il ricorso deve essere inviato entro dieci (10) giorni dal ricevimento della decisione contestata.

Al mittente è inviata la comunicazione di presa in carico entro dieci (10) giorni dalla ricezione con l'impegno a dare una risposta nell'arco di trenta (30) giorni lavorativi.

Il riesame della contestazione è condotto da un responsabile che non ha preso parte alla decisione contestata; le decisioni prese dopo il riesame non sono appellabili.

In caso pervenga una segnalazione da parte di un utilizzatore riguardante la conformità di un prodotto certificato da Kiwa, la Direzione informa con tempestività il Fabbricante e procede, quindi, alle verifiche del caso; inoltre

informa il segnalatore delle azioni di propria competenza intraprese.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

10. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa può recedere liberamente dal contratto con il Fabbrikante, dandone comunicazione scritta con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa comporta la revoca della certificazione emessa. Il Fabbrikante è comunque tenuto a corrispondere a Kiwa gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso il Fabbrikante voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

11. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Organizzazione che non intenda accettare le variazioni può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 (trenta) giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.